



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA GIUGNO N. 6/2023

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2023.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7, D.L. 70/2011.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 giugno il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 giugno il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 giugno i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio.

Imu - Versamento acconto 2023

Scade il 16 giugno il termine per il versamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Unica (IMU) dovuta per il 2023.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade il 26 giugno, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per pre-

sentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di maggio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 30 giugno il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

Dichiarazione Imu

Scade il 30 giugno il termine per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell'imposta su fabbricati e terreni sia per il periodo d'imposta 2021 sia per il periodo d'imposta 2022.

Diritto annuale CCIAA

Scade il 30 giugno il termine per il versamento dovuto per l'anno 2023 alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Scade il 30 giugno il termine ultimo per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile, per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati.

Registrazioni contabili

Scade il 15 luglio il termine ultimo per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 13 giugno 2023

VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2023”: PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2023

Attenzione: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2022 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2023. Si provvederà ad informare tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24.

Il versamento del saldo 2022 e del primo acconto 2023 in scadenza al 30 giugno 2023 ovvero al 31 luglio 2023 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati.

Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

Il secondo acconto 2023 è in scadenza al 30 novembre 2023 e non può essere rateizzato.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l'utilizzo del modello F24 può avvenire secondo due distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura: in tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpéf, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2023 e del modello Irap 2023 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023 solo per importi al più pari a 5.000 euro.

L'eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l'apposizione del visto di conformità;

- vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di *home/remote banking* forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpéf, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);
- è previsto un blocco (ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in

compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022:

- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2022, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2023;
- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2022, il termine per il versamento delle imposte coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l'approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2023 mentre se l'approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2023);
- se il bilancio dell'esercizio 2022 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2022, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2023.

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2023

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati previste dal D.Lgs. n.96/2001;
- società tra professionisti (STP);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le *start up* innovative che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all'iscrizione.

Le piccole e medie imprese innovative sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2022 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento nell'anno 2022.

Il calcolo del diritto annuale

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023 ha autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Il diritto annuale CCIAA va versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle

imposte sui redditi per l'esercizio 2023, scadenza ad oggi fissata al 30 giugno 2023.

Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023 senza l'integrazione del 20% possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto senza interessi e sanzioni entro il 30 novembre 2023.

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2022: **sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.**

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale.

Se sono dovuti diritti a diverse CCIAA, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2023 e il codice tributo 3850.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della CCIAA nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle CCIAA, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale non versato.

CHIARIMENTI IN TEMA DI ISA

Il regime premiale del periodo d'imposta 2022

L'Agenzia Entrate ha definito le condizioni necessarie per l'accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d'imposta 2022.

Con tale provvedimento vengono confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le tre precedenti annualità ispirati alla duplice esigenza:

- definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli Isa (nel caso di specie il 2022);
- premiare, in modo coerente con la filosofia degli Isa, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i punteggi Isa ottenuti nei periodi di imposta 2021 e 2022).

Viene quindi confermato nel 2022 il doppio binario in base al quale è possibile accedere ai benefici:

- sia ottenendo un punteggio idoneo nell'annualità di applicazione dell'Isa;
- sia, alternativamente, conseguendo un adeguato punteggio medio nell'anno di applicazione e in quello precedente.

Infine, sempre in continuità con quanto disposto per le annualità precedenti, nel recente provvedimento del 27 aprile 2023 viene previsto che nel caso in cui i contribuenti interessati dai previsti benefici premiali conseguano, con riferimento ad un medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici in argomento se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

Tabella riepilogativa dei voti minimi necessari per accedere ai benefici premiali

Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive	<ul style="list-style-type: none">• Voto 8 nel periodo d'imposta 2022.• Voto 8,5 come media dei periodi d'imposta 2021 e 2022
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui	<ul style="list-style-type: none">• Voto 8 nel periodo d'imposta 2022.• Voto 8,5 come media dei periodi d'imposta 2021 e 2022
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30, L. 724/1994	<ul style="list-style-type: none">• Voto 9 per il periodo di imposta 2022.• Voto 9 come media dei periodi d'imposta 2021 e 2022
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), secondo perio-	<ul style="list-style-type: none">• Voto 8,5 per il periodo di imposta 2022.

do D.P.R. 600/1973 e all'articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972	<ul style="list-style-type: none"> • Voto 9 come media dei periodi d'imposta 2021 e 2022
Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972	<ul style="list-style-type: none"> • Voto 8 per il periodo di imposta 2022
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38, D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato	<ul style="list-style-type: none"> • Voto 9 per il periodo di imposta 2022. • Voto 9 come media dei periodi d'imposta 2021 e 2022

Si segnala un ulteriore effetto premiale per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Viene in particolare precisato che, in relazione alla esclusione da garanzia prevista dal comma 5 dell'articolo 47, D. Lgs. 546/1992, i ricorrenti con "*bollino di affidabilità fiscale*" sono i contribuenti soggetti alla disciplina Isa di cui all'articolo 9-*bis*, D.L. 50/2017, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi 3 periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.

A differenza degli altri benefici premiali, precisa la circolare n. 12/E/2023, tale nuova premialità non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno, individui le soglie di affidabilità cui correlare l'accesso ai benefici, posto che già la norma che lo ha introdotto, ha individuato tale soglia.

ROTTAMAZIONE-QUATER 2023: TUTTE LE NUOVE REGOLE

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto ai commi 231-252, dell'articolo 1, una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.

Nello specifico, il contribuente ha la facoltà di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio.

Sul punto è bene precisare che ai fini dell'accesso alla "rottamazione-quater" non è rilevante la data di notifica della cartella di pagamento ma quella di formazione del ruolo.

Dunque, alla misura agevolata in parola sono ricomprese anche cartelle di pagamento notificate dopo il 30 giugno 2022 purché il relativo ruolo si sia formato prima di detta data.



Con la definizione agevolata il contribuente potrà versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, non dovrà corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Carichi inclusi nella "rottamazione-quater"

Possono formare oggetto di agevolazione anche le cartelle di pagamento relative alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi).

La L. 197/2022 - relativamente ai carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato - ha espressamente previsto che possano rientrare nella "rottamazione-quater" solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito *internet* e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.

Carichi esclusi dalla "rottamazione-quater"

Sono escluse invece dall'ambito applicativo della definizione agevolata in commento, i carichi relativi alle risorse proprie dell'Unione Europea e all'Iva riscossa all'importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Decreto Bollette - Nuove rottamazioni e termini più ampi

Il D.L. 34/2023 (c.d. "Decreto Bollette"), come modificato dalla legge di conversione 56/2023, ha previsto la possibilità per Regioni, Province, città metropolitane e Comuni di applicare:

- lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro, e
- la disciplina della rottamazione quater delle cartelle.

L'apposita delibera deve essere approvata e trasmessa al Dipartimento delle finanze del Mef entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione a concessionari privati entro il 30 giugno 2023.

Altra importante novità del citato "Decreto Bollette" riguarda lo slittamento (posticipazione) dei termini decadenziali per la presentazione della domanda agevolativa.

Il c.d. “Decreto Bollette” ha previsto che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi - affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - possa essere effettuato non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023.

Rimangono invariate le modalità di pagamento: unica soluzione ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente:

Nuove scadenze
30 giugno 2023: entro questa data deve essere trasmessa l'istanza di adesione alla rottamazione quater. Il contribuente deve indicare il numero di rate attraverso le quali ha intenzione di pagare il debito con il fisco (possono essere al massimo 18). Il contribuente, che presenta l'istanza, deve rinunciare agli eventuali giudizi pendenti.
30 settembre 2023: entro questa scadenza l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà ad indicare gli importi che il contribuente è tenuto a versare, dai quali devono essere detratti quelli pagati in precedenza e quelli stralciati ai sensi dell'articolo 1, commi 222, L. 197/2022 (stralcio automatico delle pendenze tributarie andate a ruolo nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015 e per importo inferiore a 1.000 euro). L'Agenzia delle Entrate Riscossione, inoltre, deve indicare la scadenza delle singole rate.
31 ottobre 2023: questo è il termine entro il quale devono essere pagati gli importi dovuti o l'eventuale prima rata, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione. Sarà possibile pagare in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Modalità di trasmissione domanda

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che la domanda di definizione agevolata deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al sito www.agenziaentrate.riscossione.gov.it, utilizzando l'apposito servizio disponibile.

All'interno della propria area riservata, il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con la funzionalità che consente di selezionare direttamente dall'elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti.

Sempre sullo stesso sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il prospetto informativo, contenente l'elenco dei carichi che possono essere oggetto di definizione e la simulazione dell'importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata: accedi qui e presenta la domanda di adesione.

Il contribuente poi dovrà indicare un indirizzo *e-mail* al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.

È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla definizione agevolata.